

DELIBERA N. 14 DEL 05/04/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO.

L'anno 2023 addì 05 del mese di aprile alle ore 11:30 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Assente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Assente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Assente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Assente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Assente

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Edilizia Privata

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e, in particolare, l'art. 54;
- il vigente Regolamento edilizio comunale, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 26/02/2019;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al protocollo in data 29/05/2019 al n. 6015, il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio – Struttura Pianificazione Territoriale della Regione autonoma Valle d'Aosta, ha richiesto di apportare le seguenti modifiche al Regolamento edilizio comunale come sopra approvato:

- all'articolo 15, comma 3, dove è previsto che si possano effettuare riporti di terra per la sistemazione del suolo fino a metri 2,50, di definire una misura inferiore in quanto simili riporti di terra, equivalenti ad un piano (o poco meno), vanificano il computo del numero dei piani, come stabilito dalle tabelle del PRG relative alla disciplina degli usi e degli interventi nelle sottozone;

- all'articolo 30, comma 3, dove è stabilito che il Comune definisce per le aree libere di pertinenza degli edifici l'obbligo di mantenere una superficie di suolo permeabile maggiore del 5% della superficie medesima, di integrare la norma del regolamento edilizio al fine di renderla coerente con le norme del piano regolatore, in quanto la percentuale stabilita non trova corrispondenza con le limitazioni definite dalle norme tecniche di attuazione del PRG per le sottozone di tipo B e C (articoli 46 e 47 delle NTA);

RITENUTO di stabilire che si possono effettuare riporti di terra per la sistemazione del suolo fino a metri 1,50, modificando in tal senso l'art. 15, comma 3, del Regolamento edilizio;

RITENUTO inoltre di stabilire che le aree libere di pertinenza degli edifici devono mantenere una superficie di suolo permeabile maggiore o uguale al 5% della

medesima superficie, fatto salvo quanto previsto per le sottozone di tipo "B" e "C" al comma 17 dell'art. 46 e al comma 10 dell'art 47 delle N.T.A, integrando in tal senso l'art. 30, comma 3, del Regolamento edilizio;

RITENUTO altresì opportuno modificare l'art. 21, comma 2, del regolamento edilizio, incrementando da m. 1,20 a m. 1,50 la distanza che viene esclusa dal calcolo della determinazione del filo di fabbricazione della costruzione;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.,R. 14/2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	9
Favorevoli:	9
Contrari:	-
Astenuti:	-

DELIBERA

DI STABILIRE che si possono effettuare riporti di terra per la sistemazione del suolo fino a metri 1,50, modificando in tal senso l'art. 15, comma 3, del Regolamento edilizio;

DI STABILIRE inoltre che le aree libere di pertinenza degli edifici devono mantenere una superficie di suolo permeabile maggiore o uguale al 5% della medesima superficie, fatto salvo quanto previsto per le sottozone di tipo "B" e "C" al comma 17 dell'art. 46 e al comma 10 dell'art 47 delle N.T.A, integrando in tal senso l'art. 30, comma 3, del Regolamento edilizio;

DI DARE ATTO che il Regolamento edilizio comunale, così come modificato e integrato in questa sede, è conforme al regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con propria deliberazione ed è coerente con PRG, PTP e con la normativa di settore;

DI DEMANDARE agli uffici comunali competenti l'immediata pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR);

DI DEMANDARE inoltre all'ufficio tecnico comunale la trasmissione del Regolamento edilizio comunale, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo nel BUR.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

COMUNE | COMMUNE



VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott. REY RENÉ